



COMUNE DI CASTELLANETA

(PROVINCIA DI TARANTO)

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE

N.RO 98 Reg. Gen.	OGGETTO: Approvazione Piano Programma Manifestazioni turistico-culturali Estate 2015
DATA 7/7/2015	

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno SETTE del mese di LUGLIO alle ore 13.45.00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

GUGLIOTTI avv. Giovanni	SINDACO	presente
CELLAMARE Sig. Alfredo Oscar	VICESINDACO	presente
PRENNA ins. Giovanni	ASSESSORE	presente
DE MARINIS dott. Gianrocco	ASSESSORE	presente
D'ETTORRE dott.ssa Anna Rita	ASSESSORE	presente
RUBINO sig. Alessandro	ASSESSORE	presente

ASSISTE e partecipa alla seduta il Sig. CAVALIERI dr Luigi in qualità di SEGRETARIO GEN..;

ASSUME la presidenza il Sig. GUGLIOTTI avv. Giovanni in qualità di SINDACO, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSI i pareri di regolarità tecnica, contabile e di copertura finanziaria espressi ai sensi degli artt. 49 e 153 del D.Lgs 267/2000 dai responsabili dei servizi riportati in calce alla proposta;

VISTA la proposta di deliberazione entro riportata;

CON VOTI unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione che segue dichiarandola, con distinta unanime votazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs 267/2000: :

Testo della proposta:

Proposta di deliberazione

Organo Competente : Giunta Comunale

Proposta : Ass. alla Cultura e P.I. Dott.ssa Anna Rita D'Ettore

Ass. al Turismo e Castellaneta Marina Ins. Giovanni Prenna.

Oggetto: Approvazione Piano Programma Manifestazioni turistico - culturali - Estate 2015.

PREMESSO:

- che l'organizzazione e la gestione di attività culturali rientra nel complesso delle funzioni istituzionalmente svolte dal Comune e da questo delineate attraverso specifici programmi;
- che l'Amministrazione Comunale intende arricchire l'offerta culturale estiva del nostro territorio.

DATO ATTO che, in considerazione delle suddette proposte, è stato predisposto un programma di iniziative ed eventi di carattere culturale inerenti il mondo della musica e della tradizione, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che le attività culturali incluse nel suddetto programma rappresentano un importante momento di socializzazione e aggregazione che coinvolge larga parte della popolazione, un' importante momento di promozione del territorio e di riscoperta della propria cultura e, pertanto, sono meritevoli di essere promosse in quanto coerenti con le finalità istituzionali che l'Amministrazione Comunale intende perseguire;

RITENUTO di doversi avvalere altresì della collaborazione di ditte specializzate e di altre associazioni culturali che hanno tra i loro scopi statuari quelli della promozione della cultura, musica e delle tradizioni.

CONSIDERATO che rientra tra le possibilità dell'Ente locale quella di erogare specifici contributi alle Associazioni locali, alle Chiese ed anche alle Scuole del territorio, in relazione allo svolgimento di attività e prestazioni rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività locale anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 Cost.;

Dato atto che l'Art. 6, comma 9 del D.L. n. 78/2010 stabilisce che le Amministrazioni, a partire dal 2011, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni, che, invece, non risulta essere vietato, alle Amministrazioni, sempre ai sensi dello stesso comma, "patrocinare" soggetti operanti sul territorio, a sostegno di attività, rientranti nei compiti del Comune, così come premesso;

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 64 del 9/11/2006, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dei rapporti tra l'Amministrazione Comunale e le libere Forme associative.

RICHIAMATA, altresì, la Deliberazione n. 23 del 13/10/2014, esecutiva, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, il Bilancio pluriennale 2014/16, la relazione previsionale e programmatica 2014/16 e i relativi allegati ai sensi dell'art.172 del D.Lgs.n.267/2000.

EVIDENZIATO che:

- il Sindaco, l'Assessore alla Cultura, l'Assessore al Turismo, in collaborazione con la Consulta delle Associazioni e sulla base delle proposte elaborate e giunte dalle varie Associazioni culturali, sportive e turistiche presenti sul territorio comunale, hanno delineato un programma di varie iniziative per il periodo estivo, a sostegno delle Associazioni del comune che svolgono attività in favore della Comunità locale;
- il programma definito per questa estate 2015, coinvolgerà spazi pubblici: piazze, larghi, anfiteatro comunale, teatro ecc....., messi a disposizione per la realizzazione delle varie manifestazioni consistenti in:
 - a) Concerti;
 - b) Rappresentazioni teatrali;
 - c) Rievocazioni storiche;
 - d) Sagre;
 - e) Incontri con gli autori;

- f) Serate musicali.
- tali iniziative si inseriscono nel quadro dei programmi di attività culturali realizzabili sul territorio comunale e che ha assunto, negli ultimi anni, un ruolo importante sul piano delle attrattive anche turistiche del paese;

Propone:

- A) di avviare le procedure per l'organizzazione delle stesse;
- B) di approvare il quadro complessivo delle iniziative culturali realizzabili in Castellaneta e in Castellaneta Marina nel periodo estivo 2015, come specificato nell'elenco (Allegato A) al presente deliberato;
- C) di concedere il patrocinio comunale alle associazioni organizzatrici;
- D) di autorizzare l'affissione gratuita dei manifesti relativi alle manifestazioni di che trattasi;
- E) di concedere l'utilizzo gratuito del suolo pubblico;
- F) di accollarsi le spese dei diritti SIAE, tipografiche, di pubblicità televisiva e giornalistica, così come specificato all'Allegato A) assegnando le risorse dell'Intervento 12201 del Bilancio 2015, in corso di formazione;
- G) di accollarsi le spese di stampa e grafica di manifesti e fascicoli illustrativi del Programma- Estate 2015;
- H) di erogare, ad approvazione di Bilancio 2015 e con successivo atto deliberativo, eventuali contributi alle varie Associazioni che ne hanno fatto richiesta;
- I) di impegnarsi ad assolvere, ad approvazione di Bilancio 2015, le spese di pubblicità affidata a : "Studio 100"; "Taranto Buona Sera"; e "Gazzetta del Mezzogiorno".

Il Sindaco Avv. Giovanni Gugliotti

L'Ass. alla Cultura e P.I. Dott.ssa Anna Rita D'Ettore

L'Ass. al Turismo e Castellaneta M. Ins. Giovanni Prenna

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta a firma congiunta del Sindaco Avv. Giovanni Gugliotti, dell'Assessore alla P.I. e Cultura Dott.ssa Anna Rita D'Ettore e dell'Assessore al Turismo e Castellaneta Marina, Ins. Giovanni Prenna, sulla quale sono stati acquisiti i prescritti preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000.

CONSIDERATO che, il Servizio Cultura e Turismo, in collaborazione con la Consulta delle Associazioni, ha definito un Programma di interventi realizzabili presso spazi pubblici in Castellaneta e in Castellaneta Marina, quali: piazze, larghi, lungomare, ecc., che soddisfa una larga fascia di utenti dai più piccoli agli anziani.

CONSIDERATO che negli obiettivi dell'Ente locale rientra quelli di erogare, nei limiti delle risorse finanziarie e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica di carattere generale, patrocini e contributi alle Associazioni locali che operano a favore della Comunità.

VISTI i commi 8 e 9 dell'art. 6 del D.L. 31/5/2010, n. 78 come modificato dalla legge di conversione 30/7/2010, n. 122 che dispongono, rispettivamente, a decorrere dall'anno 2011 che le PP.AA.: *"non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità"* e (comma 9) *"non possono effettuare spese per sponsorizzazioni"*;

DATO ATTO CHE:

- in merito alle norme suddette si sono pronunciate con numerosi pareri, diverse Sezioni di Controllo regionali della Corte dei Conti:

1) Sezione di controllo Emilia Romagna (Deliberazione n. 18/2011) che afferma:

"Con riguardo al contenuto del comma 9 dell' art. 6 concernente la preclusione alle spese di sponsorizzazione, il documento proposto dal Consiglio delle Autonomie Locali, sulla base dei pareri nn.1075/1076 del 2010 della Sezione regionale per la Lombardia, prospetta l' ammissibilità delle spese relative a contribuzione e patrocini che le pubbliche amministrazioni assegnano ad iniziative di carattere

sociale, sportivo, culturale, ecc. Ciò sulla base di una nozione di sponsorizzazione intesa come forma di promozione per cui un soggetto (sponsee) si obbliga dietro corrispettivo ad associare alla propria attività il nome o un segno distintivo di un altro soggetto (sponsor), il quale attraverso tale "abbinamento" si propone di incrementare la propria immagine o notorietà presso il pubblico. In sostanza un contratto atipico, a titolo oneroso ed a prestazione corrispettiva. In proposito, tenuto anche conto del parere espresso dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia con deliberazione n. 163/Par del 2010, si è dell'avviso che il testuale riferimento alle sole spese di "sponsorizzazione" contenuto nella norma, come già quello contenuto nel previgente art. 61 del d.l. n. 112 del 2008 (non applicabile agli enti locali), comporti che le spese oggi precluse siano quelle di vera e propria sponsorizzazione, cioè quelle derivanti da contratti a prestazioni corrispettive finalizzati a promuovere l'immagine o la notorietà dello sponsor, (omissis);

2) Sezione di controllo per la Lombardia (Deliberazione n. 1075/2010/PAR):

*"La sponsorizzazione è il contratto atipico, a titolo oneroso ed a prestazioni corrispettive, attraverso il quale una parte (sponsee) dietro corrispettivo o concorso nelle spese dell'iniziativa, assume l'obbligo di associare a proprie attività il nome o il segno distintivo dell'altra parte (sponsor). La giurisprudenza civile distingue nettamente l'accordo di patrocinio dai contratti sponsorizzazione, argomentando che il soggetto, pubblico o privato, il quale consente che l'attività di altri si svolga sotto il suo patrocinio, non è un imprenditore commerciale, sicché quand'anche egli si impegni a finanziare in qualche misura l'attività, tale obbligazione non trova corrispettivo nel vantaggio atteso dalla pubblicizzazione della sua figura di patrocinatore. Si configura, dunque, una donazione modale piuttosto che un contratto a prestazioni corrispettive (Cass. Civ., sez. III, 21 maggio 1998, n. 5086, (omissis))....*In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve, rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione.

VISTE, altresì, le seguenti linee operative di applicazione ai fini dell'attuazione dell'art. 6, comma 9, del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito nella legge 30/07/2010, n. 122 e in attesa che le sezioni riunite della Corte dei conti si pronuncino sulla questione di massima deferita dalla Sezione regionale delle Marche con pronuncia n. 13 del 29/03/2011, per cui conseguentemente:

- 1) sono da considerarsi vietate le forme di contribuzione diretta o indiretta nei confronti di terzi, a prescindere dal titolo di riconoscimento (provvedimento o contratto) e in qualsiasi forma concesse (contributo, sovvenzione, corrispettivo, ecc.), che si risolvono nella mera promozione dell'immagine dell'Amministrazione, ovvero che semplicemente sono finalizzate a segnalare ai cittadini la presenza del Comune così da promuoverne l'immagine (cd. Spese per sponsorizzazioni);
- 2) è da considerarsi consentito, a titolo puramente esemplificativo e sempre nei limiti di stanziamento di bilancio, quanto di seguito specificato:
 - ✓ i contributi, le sovvenzioni, ecc., dovuti in virtù di leggi e provvedimenti statali, provinciali e regionali rispetto ai quali il Comune si ponga unicamente quale tramite per l'erogazione;
 - ✓ le sovvenzioni, ossia quando il Comune si fa carico, interamente o parzialmente, dell'onere derivante da una proposta progettuale, ovvero a fronte di attività e iniziative proposte da soggetti terzi (pubblici o privati), quando il Comune, in virtù della correlazione delle stesse con gli obiettivi e i programmi dell'Amministrazione, decida di acquisire la veste di soggetto co-promotore e co-organizzatore, assumendola come attività propria, ciò soprattutto nell'ambito di procedimenti diretti a partecipare a bandi (comunitari, statali, regionali, provinciali, ecc.) per l'acquisizione di finanziamenti; in tale ipotesi verrà stipulato apposito accordo (o protocollo di intesa) con i soggetti terzi di cui sopra per definire i reciproci oneri e obblighi; competente ad assumere la decisione è la Giunta comunale che impartirà al Funzionario Responsabile di Area/Servizio interessato le direttive relative all'obiettivo da realizzare;
 - ✓ i rimborsi derivanti da convenzioni con organizzazioni di volontariato ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera f) della Legge 11/08/1991, n. 266 e in attuazione di ogni altra legge statale e regionale vigente in materia;
 - ✓ i contributi o le quote associative a enti pubblici, consorzi o a società cui il Comune partecipa e che vengono erogati in virtù di tale partecipazione conformemente a quanto stabilito nelle norme statutarie;
 - ✓ i contributi, sussidi e altri vantaggi economici conseguenti a rapporti convenzionali o accordi (derivanti da specifiche disposizioni di legge e regolamento) formalizzati con i soggetti terzi, dai quali derivino obblighi di reciproche prestazioni per le parti;

- ✓ ogni altro beneficio economico caratterizzato da normativa (comunitaria, statale o regionale) specifica e/o per il quale il Comune interviene con apposita disciplina;
- ✓ i patrocini, con riconoscimento dell'interesse pubblico dell'iniziativa patrocinata;
- ✓ le contribuzioni a sostegno dell'associazionismo locale per lo svolgimento in forma sussidiaria di attività rientranti nelle attribuzioni istituzionali proprie del Comune, così come desumibili dalle sopra richiamate disposizioni normative della Costituzione, del TUEL, delle specifiche leggi statali e regionali disciplinanti il conferimento delle funzioni amministrative in capo al medesimo Comune e dello Statuto comunale;
- ✓ i contributi ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, ecc.);
- ✓ le sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il diritto allo studio, ecc.;
- ✓ le somme corrisposte a titolo di corrispettivo per servizi pubblici resi a favore del Comune;
- ✓ l'assegnazione di targhe, benemerenze, ecc., di limitato valore economico, come riconoscimento di attività sociali svolte gratuitamente;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 15/12/2014, relativa alla concessione di benefici, contributi e sovvenzioni concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di altri vantaggi economici (art. 12 legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.) e per la coorganizzazione di eventi con persone ed enti pubblici.

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 in merito alle competenze della Giunta Comunale;

VISTO lo Statuto Comunale

Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge

D E L I B E R A

per le motivazioni sopra riportate e che qui si intendono integralmente trascritte, di accogliere e far propria la proposta a firma congiunta del Sindaco Avv. Giovanni Gugliotti, dell'Ass. alla Cultura e P.I. dott.ssa Anna Rita D'Ettore e dell'Ass. al Turismo e Castellaneta Marina Ins. Giovanni Prenna, indicata in premessa ed espressamente di:

- 1) di avviare le procedure per l'organizzazione delle manifestazioni;
- 2) di approvare il quadro complessivo delle iniziative culturali in Castellaneta e in Castellaneta Marina nel periodo estivo 2015, come di seguito specificato nell'Allegato A), che fa parte integrante della presente deliberazione;
- 3) di concedere il patrocinio comunale alle associazioni organizzatrici;
- 4) di autorizzare l'affissione gratuita dei manifesti relativi alle manifestazioni di che trattasi;
- 5) di concedere l'utilizzo gratuito del suolo pubblico;
- 6) di accollarsi le spese dei diritti SIAE, tipografiche, di pubblicità televisiva e giornalistica, così come specificato all'Allegato A)) assegnando le risorse dell'Intervento 12201 del Bilancio 2015, in corso di formazione;
- 7) di accollarsi le spese di stampa e grafica di manifesti e fascicoli relativi al Piano Programma - Estate 2015;
- 8) di erogare, ad approvazione di Bilancio 2015 e con successivo atto deliberativo, eventuali contributi alle varie Associazioni che ne hanno fatto richiesta;
- 9) di impegnarsi ad assolvere, ad approvazione di Bilancio 2015, le spese di pubblicità affidata a: "Studio 100", "Taranto Buona sera", e "Gazzetta del Mezzogiorno";
- 10) di autorizzare il Funzionario Responsabile della VI Area all'assunzione degli atti consequenziali.

Successivamente

L A G I U N T A C O M U N A L E

Con separata votazione unanime e favorevole, resa nei modi di legge

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ed urgente ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. 267/2000.

Sulla proposta di deliberazione allegata , ad oggetto " Approvazione Piano Programma Manifestazioni turistico - culturali- Estate 2015" si esprimono i seguenti pareri:

[]-UFFICIO :

Sulla proposta di deliberazione che precede, per la regolarità tecnica – ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000 – si esprime parere : favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Amorini
(cognome e nome)

[]-UFFICIO: CONTABILE – Settore 2

Sulla proposta di deliberazione che precede, per la regolarità contabile – ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000 – e si esprime parere : favorevole

[]-Ai fini della copertura finanziaria di cui all'art. 153 c. 5 del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Capriulo
d.ssa Capriulo Francesca

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:

IL PRESIDENTE

F.to GUGLIOTTI avv. Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CAVALIERI dr Luigi

SI DICHIARA che la presente copia è conforme all'originale depositata agli atti di questo Comune.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SI CERTIFICA CHE la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 c. 1 D.Lvo 267/00 e dell'art. 32 c. 1 L. 69/09 e ss. mm. ed ii., è stata affissa all'Albo Pretorio ON-LINE il 15/07/2015 e vi resterà per 15 giorni consecutivi fino al 30/07/2015;

CHE, ai sensi dell'art. 125 D.Lvo 267/2000, contestualmente viene data comunicazione in elenco ai capigruppo consiliari.

Addi, 15/07/2015 (prot. n. _____),

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to CAVALIERI dr Luigi

ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA'

[] -

[X]- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva dall' Organo deliberante

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to CAVALIERI dr Luigi

[] -

- () - Decorsi 10gg. Dalla pubblicazione all'Albo Pretorio
- () - Decorsi, senza esito, 15 gg. dalla richiesta di esame al difensore civico
- () - Confermata da Consiglio Comunale con atto n. del

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to CAVALIERI dr Luigi